

NORMATIVA RELATIVA AL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO

Da oltre 20 anni Repas Lunch Coupon S.r.l. rappresenta un'efficace soluzione per consentire alle aziende di ogni dimensione ed alla Pubblica Amministrazione di offrire al personale un servizio sostitutivo di mensa adeguato alle esigenze di ciascuno.

Il Buono Pasto infatti rappresenta un utile strumento per accrescere la disponibilità economica dei propri lavoratori senza incidere sui costi aziendali, grazie all'esenzione da contributi fiscali e previdenziali come previsti dalla vigente normativa.

Il settore dei servizi sostitutivi di mensa è attualmente disciplinato dal **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2005, pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale il 17 gennaio 2006.**

Il Decreto stabilisce:

- caratteristiche di **affidabilità degli emittitori di buoni pasto** che fissano parametri minimi di capitale sociale, finalizzazione dell'attività, obbligatorietà della certificazione di bilancio, requisiti di onorabilità degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali delle società di emissione;
- norme per la **tutela dei consumatori** e responsabilità dei datori di lavoro, degli emittitori e degli esercenti nel garantire il valore facciale del buono;
- standard per gli esercizi che accettano i buoni pasto;
- riconferma delle caratteristiche dei buoni pasto e **ampliamento delle possibilità di utilizzo**;
- regole inerenti il rapporto tra emittitori ed esercizi affiliati.

Ambito di utilizzo del Buono Pasto:

Il servizio sostitutivo di mensa mediante Buono Pasto può essere offerto dall'azienda o dalla Pubblica Amministrazione a:

- **tutti i prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e/o parziale**, anche qualora l'orario di lavoro non preveda una pausa pranzo;
- **tutti i soggetti che hanno instaurato con l'azienda un rapporto di collaborazione anche non subordinato** (come, ad esempio, i lavoratori a progetto).

Requisiti dei Buoni Pasto.

- Consentono all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale indicato sul fronte del Buono Pasto;
- **non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro**;
- sono utilizzabili per **l'intero valore facciale** (inclusivo dell'IVA prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande – attualmente pari al 4%).

Requisiti degli esercizi affiliati.

I servizi sostitutivi di mensa possono essere erogati da esercizi che svolgono le seguenti attività:

- somministrazione di alimenti e bevande;

- cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato (come rosticcerie, gastronomie artigianali e assimilati);
- esercizi di vendita legittimati a vendere al pubblico prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

VANTAGGI PER LE AZIENDE PER I DIPENDENTI

A - Vantaggi per le Aziende

1) Oneri Previdenziali

Il Decreto Legislativo n. 314/97 ha previsto l'armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziali.

Pertanto il Buono Pasto è escluso da contributi previdenziali e assistenziali fino all'importo complessivo giornaliero di 5,29 euro, in quanto non costituisce reddito da lavoro dipendente (Art. 51 T.U.I.R.).

2) Persone giuridiche – IRES

Ai sensi dell' **Art. 95 del T.U.I.R.**, il costo del Buono Pasto è interamente deducibile ai fini IRES in quanto spesa per prestazione di lavoro.

Imposte Dirette.

Circolare Ministeriale n.6/E del 3 marzo 2009

La circolare precisa che la limitazione al 75% della deducibilità delle spese per le somministrazioni di alimenti e bevande, ex artt.54 e 109 del DPR n.917/86, **non si applica** alle spese sostenute dal datore di lavoro per l'acquisto di Buoni Pasto, in quanto un servizio sostitutivo di mensa aziendale.

3) Imposte Indirette

In base alla vigente normativa IVA i Buoni Pasto vengono fatturati applicando l'aliquota IVA del 4% e, conseguentemente alla modifica intercorsa all'art.19 bis 1 del DPR n.633/72 (ad opera della L. n.133/2008) a decorrere dal 1° settembre 2008, tale imposta è ammessa in detrazione per il datore di lavoro.

B - Vantaggi per i Dipendenti

1) Imposte Dirette Persone fisiche – IRPEF

Secondo l'Art. 51. Comma 2 del T.U.I.R non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate da parte del datore di lavoro o gestite da terzi, o - fino all'importo complessivo giornaliero di 5,29 euro - le prestazioni (Buoni Pasto) e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti a cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.

Il Buono Pasto quindi non concorre a formare reddito imponibile in capo al dipendente fino ad un importo complessivo giornaliero di 5,29 euro. L'eccedenza rispetto a tale cifra, al netto della quota a carico del dipendente, rientra invece nella citata base imponibile.

Sempre in base all'Art. 51 (Comma 9), tale valore di 5,29 euro potrà essere rivalutato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora la variazione ISTAT relativa ai dodici mesi terminanti il 31 agosto superi il 2% rispetto al valore medio riferito allo stesso periodo del 1998.